

La legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 3/2006 “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo”

di Mario Mazzotti*

Sommario

1. Premessa. – **2. Le principali novità introdotte dalla legge regionale 3/2006.**

1. Premessa

La legge regionale n. 3/2006 recante “Interventi in favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo” ⁽¹⁾, riforma la parte della vecchia legge 14/1990 ⁽²⁾ che prevedeva interventi sull’emigrazione e l’immigrazione, rimasta in vigore dopo l’approvazione della nuova legge sull’immigrazione (legge regionale 5/2004).

La legge tiene conto della mutata situazione sociale, che non consente più una trattazione congiunta, legislativa e di politiche attive, di fenomeni quali l’emigrazione e l’immigrazione.

(*) Consigliere regionale, relatore della legge.

(1) La legge è stata pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, n. 55 del 24 aprile 2006. Il testo finale è stato licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2006 del 15 marzo 2006 e approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta del 19 aprile 2006 (atto n. 13/2006). Progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1671 del 17 ottobre 2005; oggetto consiliare n. 664 (VIII legislatura); pubblicato nel Supplemento Speciale del *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 36 in data 25 ottobre 2005; assegnato alla IV Commissione assembleare permanente “Politiche per la salute e Politiche sociali” in sede referente.

(2) Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 “Iniziative regionali in favore dell’emigrazione e norme per l’istituzione della Consulta regionale dell’emigrazione”.

La legge tiene altresì conto dei mutamenti avvenuti in materia nei quindici anni trascorsi, e negli ultimi in particolare. Ci riferiamo alla riforma costituzionale del 2001, che ha conferito, a Regioni e Province autonome, autonomia nelle proiezioni all'estero rafforzando i legami con le proprie comunità, organizzate in associazioni regionali, nonché all'introduzione dell'esercizio del diritto di voto all'estero per corrispondenza, che ha portato, nelle ultime elezioni, alla nomina di 18 parlamentari e che consentirà alle Comunità italiane nel mondo di avere una rappresentanza diretta nel Parlamento italiano.

In questo mutato panorama istituzionale, rispetto al passato, le Regioni acquisiscono un ruolo di primaria importanza come collegamento fra le comunità italiane e lo Stato.

Gli italiani all'estero si sono sempre rapportati preferibilmente con la propria area di origine e le Regioni si sono sentite più vicine ai bisogni dei propri correghionali all'estero, sostenendone le forme associative, l'eventuale reinserimento nel territorio, assistendoli talvolta materialmente e soprattutto rispondendo ai loro bisogni di cultura e formazione.

Se vi è stata gradualmente una sostanziale ripresa del sentimento di italianità, il merito è anche della presenza capillare delle Regioni tra le loro comunità di emigrati all'estero. In questo senso è lecito affermare che l'identità italiana risulta valorizzata dalla sommatoria e dalla dialettica delle diverse identità locali del nostro Paese. Perciò il ruolo delle Regioni nell'elaborazione di una nuova politica di promozione dell'italianità nel mondo risulta irrinunciabile e va valorizzato con il massimo della dignità istituzionale.

2. Le principali novità introdotte dalla legge regionale 3/2006

In questo mutato ambito la legge segue lo schema della precedente disciplina, ma introduce interessanti innovazioni, frutto dell'esperienza di questi anni, compresa quella maturata

con la legge per gli interventi straordinari per l'Argentina (legge regionale 28/2002).

In primo luogo si può rilevare una forte evoluzione nella descrizione delle finalità della legge. Infatti, mentre nella precedente normativa si insisteva sulle finalità di “conservare e rinsaldare i legami con la cultura d'origine”, nonché “agevolare il rientro degli emigrati, il loro inserimento o il reinserimento sociale e produttivo nel contesto socio-economico della Regione”, la nuova normativa non tralascia certamente quelle finalità, ma le inserisce in una più ampia prospettiva affermando che:

“La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano, e attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare”.

Le nostre comunità, quindi, sono riconosciute in primo luogo come una componente a pieno titolo della nostra società ed anche un elemento essenziale per la realizzazione dei rapporti internazionali della Regione.

In quest'ambito vengono meglio definiti, con la nuova legge, i beneficiari della stessa, ufficializzando fra i diretti beneficiari non solo gli emigrati, le loro famiglie e i cittadini italiani emigrati che rientrino in patria prendendo residenza in uno dei nostri comuni, ma anche gli Enti locali e le associazioni che, in regione e all'estero, si occupino delle nostre comunità.

Sono poi meglio delineati gli interventi che la Regione intende porre in essere, distinguendo in primo luogo fra:

- 1) interventi per le nostre comunità all'estero;
- 2) interventi per chi rientra;
- 3) interventi per studi e ricerche.

In particolare, per gli interventi che riguardano le nostre comunità all'estero, si chiariscono i mezzi per interventi soprattutto formativi ed informativi, che facilitino per le nostre comunità il ruolo di ambasciatori economici, culturali e del nostro sistema di valori. In questo senso viene ampliata la

possibilità di azione delle associazioni all'estero, che potranno essere titolari di progetti. Molta importanza – giustamente – viene data alla formazione dei giovani.

Per il punto 2), cioè gli interventi per coloro che intendono rientrare, si chiarisce che i nostri emigrati di ritorno usufruiscono, ovviamente, della legislazione regionale per i residenti, ma possono inoltre essere organizzati servizi di supporto ed assistenza.

Nel punto 3), per ciò che riguarda gli interventi relativi a studi e ricerche, evidenziamo con questa legge la finalità di far conoscere le realizzazioni dei nostri corregionali in campo culturale, economico ed istituzionale.

Saranno anche possibili, attraverso questa legge, interventi straordinari di solidarietà in caso di calamità naturali o sociali.

Viene inoltre razionalizzato il sistema di rappresentanza prevedendo anche la possibilità di federazioni, presumibilmente a livello nazionale, fra le associazioni dei nostri emigrati.

La programmazione di tutti questi interventi è prevista in un Piano triennale, alla realizzazione del quale contribuiranno direttamente le amministrazioni provinciali.

È infine prevista, con la legge, una modifica della Consulta per l'emigrazione nelle sue forme di rappresentanza.

C'è una riduzione dei consiglieri di nomina regionale, un incremento dei rappresentanti diretti nominati dagli enti locali, una diminuzione della presenza, da 18 a 10, delle rappresentanze delle associazioni e dei patronati che hanno sede in Emilia-Romagna, a fronte invece di un incremento nella Consulta della presenza di associazioni degli emigrati che hanno sede all'estero, i cui componenti passano da 20 a 23.

C'è una riduzione anche rispetto all'esperienza precedente dei rappresentanti indicati dalla Scuola, Università, Camere di Commercio, Uffici del lavoro, eccetera, che passano a 5 componenti, e c'è una riduzione abbastanza consistente, da 67 a 52 membri, della Consulta.

Le figure del Presidente e del Comitato esecutivo non hanno

subito particolari modifiche (quindi, proponiamo quanto è già avvenuto durante questi anni), così come le funzioni consultive di studio e promozione della Consulta.

Sono inoltre previste (ed è una cosa importante da sottolineare) le Conferenze d'area, rispetto alle aree geografiche di appartenenza dei nostri emigrati, e le Conferenze generali degli emiliano-romagnoli all'estero come sede anche di programmazione e di ragionamento generale in materia, oltre che di verifica sugli effetti di questa legge.